

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE FAENZA LIRICA – APS"

ART.1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Faenza Lirica - Faenza – APS" con sede legale a Faenza in Via Laderchi n. 3 operante senza fini di lucro.

Già fondata nel 1971 e ultimamente nell'anno 2017 iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Qualora se ne avvisi la necessità, l'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 -- Finalità

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
2. In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera con finalità ricreative e culturali, in particolare nel seguente ambito:
 - d educazione e istruzione in campo culturale, formativo e ricreativo ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, per mantenere viva la passione per la musica in generale e in particolare per la musica Lirica
 - k organizzazione e gestione di attività turistiche inerenti sempre l'interesse musicale
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - promuovere la crescita e la formazione della comunità locale, anche al fine di favorire la partecipazione a quella regionale o nazionale mediante l'organizzazione, da parte della dell'Associazione Faenza Lirica, di dibattiti, conferenze in materia musicale, viaggi per trasferire ai teatri per assistere a spettacoli musicali previo incontri di approfondimento propedeutici
 - collaborare con altri Enti pubblici o privati, scuole nella programmazione di qualsiasi manifestazione attinente alla lirica
 - operare mediante le attività sopra citate, un'integrazione sempre più stretta tra le generazioni di iscritti
 - si adopera in tutti i modi affinché a Faenza siano continuate e intensificate le manifestazioni della musica Lirica

4. Le attività sopra esposte sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 -- Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali e eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

I soci si distinguono in "ordinari" e "onorari".

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. I soci onorari devono essere nominati dall'Assemblea dei soci con votazione plenaria e saranno di prevalenza artisti particolarmente distinti nel mondo lirico.

ART. 4 – Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo se associati da almeno sei mesi.

E' data facoltà ai soci di condurre familiari e amici alle iniziative culturali e ricreative stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – Recesso e esclusione del Socio

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, senza diritto alla restituzione della quota associativa e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Tutte le cariche elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 – L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione è composta da tutti i Soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo ogni due anni;
- elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;

- approvazione del bilancio economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito alle adesioni o all'esclusione dei soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma cartacea o per via telematica, e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

- L'assemblea elegge gli organi sociali tra i soci componenti della stessa
- L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART. 8 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente appositamente incaricato e sottoscritto dal Presidente e conservato agli atti.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote associative e contributi degli associati,
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività previste dallo statuto.

ART. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico da presentare all'Assemblea dei

soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 14 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, in particolare ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART.16 – Norma finale

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE

Iside Cimatti



LA SEGRETARIA

Anna Lucca

